DISCIPLINARE DEI COMITATI DI QUARTIERE

ARTICOLO 1

- 1. Il comitato di quartiere promuove, uniformandosi al principio di sussidiarietà, la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa del quartiere. Stimola la conoscenza, il dibattito, la collaborazione dei cittadini su tutti gli aspetti della vita sociale e culturale cittadina; favorisce la più efficace rispondenza della pubblica amministrazione ai bisogni generali e particolari del quartiere.
- 2. Ciascun comitato è composto da 18 componenti aventi i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e residenti nel quartiere, così individuati:
 - n. 16 nominati dal sindaco su segnalazione dei gruppi consiliari ed in proporzione ai seggi attribuiti ai gruppi consiliari presenti in consiglio comunale, valorizzando prioritariamente l'impegno civico di coloro che si sono candidati nelle liste elettorali:
 - n. 2 nominati dal sindaco.
- 3. I componenti del comitato durano in carica sino alla nomina dei nuovi componenti. Il sindaco può revocare la nomina a componente per gravi motivi.
- 4. Il comitato deve essere ricostituito nella sua interezza prima della seduta successiva alla cessazione dei componenti.

ARTICOLO 2

- 1. Sono organi del comitato di quartiere:
 - a) il comitato
 - b) il presidente del comitato.
- 2. Il territorio del comune è suddiviso nei quartieri:

1.	CENTRO	Centro

2. NORD Arcella, San Carlo-Pontevigodarzere

3. Est Brenta-Venezia, Forcellini, Camin

4. Sud Est Santa Croce - Sant'Osvaldo, Bassanello, Voltabarozzo

5. SUD-OVEST Armistizio, Savonarola

6. OVEST Valsugana, Brentelle

ARTICOLO 3

- 1. La convocazione della prima seduta è disposta dal sindaco o suo delegato, che la presiede, con invito almeno cinque giorni liberi prima della data fissata.
- 2. Il comitato può essere convocato dal presidente, sentiti i vicepresidenti, o dal Sindaco o suo delegato, i quali fissano l'ordine del giorno e la data della riunione. L'avviso sarà comunicato ai componenti, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata, attraverso preferibilmente strumenti telematici e informatici,.
- I comitati non possono discutere o esprimere voto su questioni non iscritte all'ordine del giorno. Le questioni devono essere inerenti ad argomenti di stretta competenza dei quartieri.
- 4. Il presidente del comitato informa gli abitanti del quartiere delle convocazioni nei modi ritenuti più opportuni. A tale scopo l'amministrazione comunale, su richiesta del presidente, assicura mezzi idonei a realizzare la pubblica convocazione.

ARTICOLO 4

- 1. Le sedute del comitato di quartiere sono pubbliche e ad esse possono intervenire con diritto di parola il sindaco, il presidente del consiglio comunale, gli assessori ed i presidenti delle commissioni consiliari.
- 2. Sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno è consentito l'intervento ai cittadini residenti od operanti nei quartieri, nelle forme stabilite dal comitato che salvaguardino il regolare svolgimento di ogni seduta.
- 3. Delle sedute viene redatto verbale di norma a cura di un segretario nominato dal presidente tra i componenti del comitato. Il verbale deve contenere i nomi dei componenti presenti, indicare i punti principali delle discussioni e le decisioni del comitato di quartiere. Il verbale viene firmato dal presidente e dal segretario ed è depositato presso gli uffici di quartiere.

ARTICOLO 5

- 1. La seduta è validamente costituita con la presenza di un terzo dei componenti.
- 2. I componenti votano per alzata di mano; nessuna proposta si intende approvata se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
- 3. Gli astenuti non si computano tra i votanti

ARTICOLO 6

1. Il comitato di quartiere può rivolgere, con decisione presa a maggioranza, interpellanze ed interrogazioni scritte alla giunta comunale esclusivamente sulle materie interessanti il quartiere. La giunta fornisce risposta scritta tramite l'assessore competente alla partecipazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e, in caso di richiesta del presidente del comitato di quartiere, la risposta può essere letta dal presidente del consiglio comunale nella prima seduta utile del consiglio comunale.

ARTICOLO 7

- 1. Il presidente del comitato di quartiere viene eletto nel proprio seno in forma palese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati, ed esercita i seguenti compiti:
 - a convoca e presiede il comitato;
 - b riferisce all'amministrazione comunale sulle tematiche del quartiere;
 - c si coordina con l'assessore referente in merito alle politiche del decentramento.
- Il comitato, con unica votazione, elegge tra i componenti due vicepresidenti: uno di maggioranza e uno di minoranza. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del presidente, si procede all'elezione di un nuovo presidente. Il vicepresidente più anziano di età presiede tale seduta.

ARTICOLO 8

- 1. Ciascun comitato di quartiere può fare proposte, entro i limiti dei fondi stabiliti nel bilancio comunale, per le seguenti materie:
 - A lavori pubblici: manutenzioni ordinarie;
 - B gestione di spazi pubblici di quartiere;
 - C servizi sportivi;
 - D giardini pubblici e spazi verdi;
 - E servizi culturali, educativi e socio- ricreativi;
 - F piccola mobilità viaria di quartiere.

2. Nell'esercitare le funzioni assegnate i comitati di quartiere debbono osservare i programmi fissati dal consiglio comunale (regolamenti, bilancio, PEG, PRG, strumenti urbanistici vigenti e/o adottati, programma pluriennale di attuazione, piano del traffico, piani commerciali, ordinanze emesse dal sindaco).

ARTICOLO 9

- A ciascun quartiere è assegnato un dipendente comunale con il profilo di funzionario che esercita le funzioni di segretario di quartiere il quale nell'ambito delle sue competenze:
 - a) interviene, qualora richiesto, alle sedute del comitato offrendo consulenza tecnico-amministrativa;
 - b) trasmette all'amministrazione e ai settori comunali competenti le proposte e le decisioni assunte del comitato, verificandone correttezza e completezza rispetto alle materie assegnate;
 - c) cura l'esecuzione delle deliberazioni della giunta comunale.
- 2. Gli uffici di quartiere provvedono alla gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti assegnati alla loro competenza. Spetta in particolare a detti uffici l'attività istruttoria e di adozione dei relativi provvedimenti nelle seguenti materie:
 - a) attività sportive anche in collaborazione con enti e/o associazioni aventi sede o comunque operanti nel territorio del quartiere;
 - b) attività culturali ed educative concernenti il quartiere e le sue tradizioni popolari, artistiche, storiche, architettoniche ed ambientali esistenti nel quartiere, l'integrazione con la cittadinanza straniera;
 - c) attività socio-ricreative a favore dei cittadini del quartiere e dei centri socio-culturali di quartiere;
 - d) attività di informazione dei cittadini attraverso il servizio URP, di ascolto e facilitazione per l'accesso ai servizi comunali da parte della cittadinanza;
 - e) servizi di sportello anagrafico decentrato, di gestione degli spazi pubblici assegnati ai quartieri e di supporto per altri settori comunali svolti secondo il principio di sussidiarietà.

ARTICOLO 10

 In ogni quartiere possono essere promossi e riconosciuti organismi associativi denominati "centro socio-culturale di quartiere" con deliberazione della giunta comunale. Per essere riconosciuti dalla giunta comunale devono possedere i seguenti requisiti:

- a) coincidenza della finalità dell'organismo con i programmi e gli obiettivi in ambito sociale e culturale promossi dall'amministrazione comunale, anche se non svolti in modo esclusivo;
- b) scopo non di lucro;
- c) deve essere previsto, tra gli organi, anche un organo per il controllo e la verifica sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'associazione;
- d) devono essere rispettate le disposizioni contabili, fiscali, tributarie, contributive e amministrative, se e in quanto applicabili.
- 2. Gli organismi che rispondono a tali requisiti possono ricevere finanziamenti in denaro anche per l'intera spesa da essi sostenuta al netto delle entrate. A tali organismi potranno inoltre essere concessi contributi in natura in cambio di servizi che l'organizzazione/associazione svolge a favore degli abitanti di quartiere.
- 3. Per quanto qui non espressamente previsto si applica il regolamento del registro comunale delle associazioni.
- 4. I centri sociali circoscrizionali già costituiti ai sensi del regolamento delle circoscrizioni di decentramento approvato con DCC n.42 del 23/05/2000, acquisiscono di diritto la nuova denominazione di centro socio-culturale di quartiere.